

(N. 2141-A)

SENATO DELLA REPUBBLICA

RELAZIONE DELLA 11^a COMMISSIONE PERMANENTE

(IGIENE E SANITÀ)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei Senatori **SANTERO, GASPAROTTO, CAPORALI e ZELIOLI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 31 GENNAIO 1952

Comunicata alla Presidenza il 15 febbraio 1952

Modifica all'articolo 13 della legge 4 novembre 1951, n. 1188
concernente norme transitorie per i concorsi del personale sanitario degli ospedali.

ONOREVOLI SENATORI. — Il decreto legislativo 3 maggio 1948, n. 949, relativo alle « Norme per i concorsi del personale sanitario degli Ospedali » molto opportunamente provvedeva a riaprire i concorsi sospesi da oltre dieci anni a causa degli eventi bellici e postbellici. Con esso si dava la possibilità di concorrere a coloro ai quali era stato impedito di prestare servizio normale negli ospedali ed a coloro che, avendolo prestato, non avevano potuto partecipare ai concorsi regolari.

A tale scopo l'articolo 13 del citato decreto estendeva il beneficio di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 21 marzo 1947, n. 182, riguardante l'elevazione dei limiti di età per l'assunzione di personale sanitario, ai concorsi

contemplati nel decreto stesso per la durata di applicazione di questo. Elevava, cioè, il limite massimo di età ai 55 anni per i posti di sovrintendente sanitario ospedaliero, di direttore e vicedirettore, ispettore sanitario di ospedale e di primario ospedaliero.

Senonchè l'esecuzione del decreto legislativo 3 maggio 1948, n. 949, venne sospesa dopo pochi mesi con una circolare dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica in attesa della ratifica da parte del Parlamento, ratifica che avvenne soltanto con la legge 4 novembre 1951, n. 1188, tre anni e mezzo dopo la pubblicazione del decreto.

Ora per il ritardo della ratifica del decreto legislativo 3 maggio 1948, n. 949, è avvenuto

che i sanitari i quali, all'epoca della pubblicazione di questo, per l'elevazione del limite d'età in esso prevista, avevano diritto di partecipare ai concorsi, ne rimanevano esclusi, avendo nel frattempo oltrepassato il limite massimo di età di 55 anni.

Ciò ha provocato una situazione penosa ed ingiusta, lesiva di un diritto stabilito dal decreto legislativo 3 maggio 1948, n. 949, per il solo fatto che la ratifica è avvenuta, per inderogabili esigenze, qualche anno dopo. D'altro canto è principio pacifico di diritto che la legge di ratifica, rispetto alle situazioni create dal decreto ratificato, agisce con effetto retroattivo, *ex tunc*.

Aggiungasi che senza un adeguato provvedimento si verrebbe a sottrarre alle amministrazioni ospedaliere la possibilità di normalizzare la posizione di quei sanitari che durante il periodo del loro incarico hanno prestato la loro opera con soddisfazione delle stesse e della popolazione.

Si propone, pertanto, al Senato di approvare la sostituzione dell'articolo 13 del decreto legislativo 3 maggio 1948, n. 949, ratificato con la legge 4 novembre 1951, n. 1188, con l'articolo unico del disegno di legge d'iniziativa del senatori Santero ed altri.

SILVESTRINI e DE BOSIO, relatori.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

L'articolo 13 della legge 4 novembre 1951, n. 1188, è sostituito dal seguente:

« Il beneficio di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 21 marzo 1947, n. 182, riguardante l'elevazione dei limiti di età per l'assunzione del personale sanitario, è aumentato di quattro anni ed è esteso ai concorsi contemplati nel presente decreto per tutta la durata di applicazione di esso ».